

REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2002 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2002

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara per la trasformazione nella Comunità.
- (2) Occorre assoggettare la vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve alcune eccezioni a motivo dell'impiego particolare che sarà fatto di tali prodotti.
- (3) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (4) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (5) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (6) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui

all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2001 ⁽⁹⁾.

- (7) Per garantire un controllo efficace della destinazione delle carni uscite dalle scorte d'intervento, si dovrebbero adottare misure di controllo oltre a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, che si basano sull'ispezione fisica della qualità e delle quantità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei seguenti quantitativi di carni destinate alla trasformazione nella Comunità:

- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- circa 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- circa 67 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese,
- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- circa 1 506 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- circa 816 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- circa 1 800 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- circa 1 032 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 18.